

# Italian legislation

Remyapp.it è una piattaforma web partecipativa che consente l'incontro tra privati, armatori che vogliono noleggiare occasionalmente la propria barca agli internauti amanti del mare.

## Le modalità di noleggio consentite dal sito sono cinque:

- noleggio dell'imbarcazione condotta dall'armatore;
- noleggio durante un trasferimento;
- noleggio dell'imbarcazione condotta da un equipaggio professionale;
- noleggio dell'imbarcazione senza equipaggio;
- noleggio dell'imbarcazione al molo senza effettuare la navigazione.

Per il mercato italiano, l'attività di noleggio occasionale viene inquadrata dalle seguenti normative: art. 49 bis del D.l. 18/7/2005, n° 171, introdotto dall'articolo 59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall'art 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tali normative stabiliscono le modalità dell'attività di noleggio occasionale consentita agli armatori non professionisti e, dettaglio assai rilevante, che per la conduzione delle imbarcazioni da diporto è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del codice della nautica, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto

Il DL 1/2012 ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. I contratti di noleggio occasionale possono avere una durata complessiva annua non superiore a 42 giorni. Questa attività non costituisce "uso commerciale dell'unità" e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20% che non si cumula con altri redditi. La scelta comporta, in ogni modo, l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio. Per poter fruire dell'imposta sostitutiva (di quelle sul reddito e delle relative addizionali) occorre comunicare il noleggio occasionale all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato '.pdf', '.gif', '.tiff' o '.jpg') a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: [dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it). Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all'Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all'Inps e all'Inail (l'inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie). Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef e con il ministero del Lavoro e delle Politiche.

A differenza delle barche dedite al charter, che possono essere utilizzate unicamente per uso commerciale e sono identificabili dal libretto che ne riporta l'uso, le imbarcazioni private date in noleggio occasionale possono avere un duplice uso - diporto e noleggio occasionale - senza trascrizione sul libretto.